

**REGOLAMENTO**  
**SULLA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE**  
**COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA**

Approvato con deliberazione della Giunta dei Sindaci n 115 del 23.07.2019

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento nonché i relativi compensi delle commissioni giudicatrici negli appalti di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

2. La predisposizione del presente atto normativo si rende necessaria ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale *«fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante»*.

**Art. 2 – Composizione della Commissioni giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice, è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano altre esigenze oggettive, la Stazione appaltante può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità di selezione indicate al successivo art. 5

2. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti – in numero massimo di cinque – esperti nelle diverse aree disciplinari cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento.

4. La Commissione è presieduta, di regola, da un Dirigente dell'Ente, ovvero, in mancanza di qualifiche dirigenziali in pianta organica, da un Responsabile di posizione organizzativa, in ogni caso diverso da quello competente a disporre l'aggiudicazione del contratto. Il Presidente rilascia la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 5.

5. Della Commissione non può far parte il RUP.

6. Il provvedimento di nomina della Commissione individua anche il Segretario scelto tra i dipendenti dell'Ente di Categoria C o D, con funzioni esclusivamente di verbalizzazione e custodia della documentazione.

7. Il provvedimento di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso a norma dell'art. 6.

### **Art. 3 – Nomina della Commissione**

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente del settore competente sulla procedura ad evidenza pubblica, su proposta del RUP. In caso di mancanza in organico di personale con qualifica dirigenziale, la nomina è effettuata dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente sulla procedura.

### **Art. 4 – Individuazione dei commissari interni all'organico dell'Ente, relative cause di incompatibilità e obblighi dichiarativi**

1. I commissari diversi dal Presidente sono individuati, di norma, tra i dirigenti e i funzionari della Stazione appaltante con inquadramento nella categoria C o D per i contratti sotto soglia comunitaria ed esclusivamente in categoria D per i contratti sopra la soglia comunitaria, che abbiano maturato una esperienza specifica nel settore o materia oggetto dell'appalto. Sono considerati interni il personale distaccato, comandato o fuori ruolo presso la Stazione Appaltante.

2. I dipendenti dell'Ente nominati nella Commissione giudicatrice non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

3. Non possono inoltre essere nominati all'interno della Commissione:

- a) coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;
- b) coloro che, in qualità di membri di commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

4. Si applicano inoltre ai dipendenti che sono chiamati a ricoprire il ruolo di commissari, nonché ai segretari, le cause di incompatibilità e gli obblighi di astensione previsti dalle seguenti disposizioni:

- 35-bis del D.Lgs. 165/2001, secondo cui «coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: [...] c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere»
- 51 del Codice di procedura civile, secondo cui «il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore,

amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore»;

- Art. 7 DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), secondo cui «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza».

5. Come previsto dal § 6.3 delle Linee Guida ANAC n. 15, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato. I commissari interni all'Ente sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse che sia insorto successivamente alla dichiarazione.

#### **Art. 5 – Selezione dei commissari esterni e relativo regime di incompatibilità**

1. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari esterni (diversi dal Presidente) sono scelti tra dirigenti e funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 50/2016 e con preferenza dei dipendenti dei Comuni associati all'Unione, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno 5 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, mediante indagine di mercato;
- b) professori universitari di ruolo, su richiesta della Stazione appaltante in relazione alla singola gara;
- c) qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad Ordini, mediante indagine di mercato.

2. Non possono essere nominati all'interno delle commissioni giudicatrici:

- coloro che hanno svolto incarichi di consulenza tecnica o giuridica nell'ambito della procedura;
- coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;

- coloro che, in qualità di membri di commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- coloro per i quali sussistono le cause di incompatibilità e gli obblighi di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile;

3. I commissari esterni, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o concernente ragioni di astensione e conflitto d'interessi previste dal comma precedente. La verifica delle cause di incompatibilità e degli obblighi di astensione è demandata al RUP, che provvederà ad acquisire le relative dichiarazioni sostitutive da parte del presidente, di commissari e del segretario.

#### **Art. 6 - Compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici**

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente o al segretario della Commissione, nel rispetto del principio di omnicomprensività della retribuzione.
2. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni, che, in considerazione del principio di contenimento della spesa pubblica, è stabilito un tetto massimo. È previsto pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario che può essere determinato da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 comprensivo di eventuale rimborso spese, in relazione all'impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara.
3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni sono inserite di regola nel quadro economico dell'appalto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

#### **Art. 7 – Norme sul funzionamento della Commissione giudicatrice**

1. Alla commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del Codice dei Contratti e della *lex specialis* di gara, è demandato il procedimento di valutazione delle offerte; la Commissione, se richiesto, svolge altresì funzioni di supporto al RUP nella valutazione dell'anomalia dell'offerta. La commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, prima della definitiva aggiudicazione, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari.
2. I membri delle commissioni giudicatrici ed il Segretario svolgono i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente e devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'incarico espletato.
3. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
4. Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l'assenza sia

causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente.

3. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.

4. La Commissione di gara redige, per il tramite del Segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.

5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'Ente ed al personale dei Comuni associati che dovranno fornire piena collaborazione.

#### **Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente, si rinvia alle norme vigenti in materia.

2. La violazione degli obblighi del presente Regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e pertanto è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

#### **Art. 10 - Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Ente.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.